



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 08.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso datato 5 maggio 2010 il ricorrente, in favore del quale l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) ha concesso un finanziamento, lamenta il ritardo con cui la banca convenuta, in forza di una convenzione con il predetto Istituto e in esecuzione di uno specifico mandato di pagamento, ha accreditato la somma finanziata sul proprio conto corrente; deduce altresì il comportamento di "discriminazione bancaria" operato nei suoi confronti quale correntista di altra banca, non convenzionata con l'INPDAP, e chiede all'intermediario il risarcimento di euro 2.000,00 per il danno subito a causa dell'indisponibilità dei fondi e per il disagio sopportato.

Si espongono di seguito i fatti. Il 26 maggio 2009 l'istituto di credito acquisiva il mandato di pagamento conferitogli dall'Istituto previdenziale per la liquidazione, in



favore del ricorrente, di un prestito quadriennale da rimborsare in 48 rate a decorrere da luglio 2009. All'importo concesso (euro 32.162,00), da accreditare mediante bonifico bancario del netto ricavo (euro 30.757,43 con valuta 23 giugno 2009) sul conto corrente intestato al cliente presso altra banca, venivano contestualmente applicati, oltre a ritenute fiscali e oneri per spese e garanzie, euro 127,74 a titolo di interessi anticipati. Per far fronte a taluni pagamenti il cliente, sulla base della liquidazione deliberata dall'Ente previdenziale sollecitava più volte quest'ultimo e l'intermediario mandatario per il perfezionamento del citato bonifico; il successivo 9 luglio la banca, su indicazione dell'Ente erogante, rettificava la valuta del bonifico, antergandola al 3 giugno 2009.

Con istanza dell'11 luglio 2009, il ricorrente presentava formale reclamo nei confronti dell'intermediario, trasmettendolo contestualmente all'INPDAP, nel quale chiedeva la correzione immediata della valuta del bonifico dal 23 giugno 2009 al precedente 29 maggio; chiedeva altresì il rimborso da parte dell'INPDAP degli interessi pagati in anticipo per "33 giorni dal 29 maggio 2009 al successivo 30 giugno" e il risarcimento del danno subito - quantificato forfetariamente in euro 2.000,00 - "per il disagio causato con conseguenze economiche (prestiti ed interessi su pagamenti)".

Il ricorrente esponeva di essere stato vittima di "*discriminazione bancaria*", contestando che "i correntisti della banca convenuta, per lo stesso mandato INPDAP, avrebbero ricevuto accrediti immediati, a differenza dei clienti di altre banche - come nel suo caso - per i quali la stessa avrebbe addotto l'impossibilità tecnica di anticipare la valuta"; l'indisponibilità dei fondi "dal 29 maggio al 23 giugno del 2009" comportava un danno economico causato dall'impossibilità di eseguire in tempo utile pagamenti in scadenza verso l'estero e in ambito nazionale.

Rilevato il mancato riscontro al reclamo, il ricorrente presentava ricorso a questo Collegio insistendo nella domanda già formulata. Con nota datata 8 settembre 2010 l'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepiva l'irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, attesa la mancanza di alcun rapporto contrattuale diretto con il ricorrente. La banca osservava altresì di aver eseguito il bonifico *de quo* operando quale mera esecutrice delle disposizioni impartite dall'INPDAP in virtù di una convenzione con l'Ente medesimo, il cui rispetto imponeva "di non agire in autonomia secondo le dirette richieste dei



beneficiari”; deduceva inoltre - in coerenza con quanto già evidenziato dall’ufficio tesoreria dell’istituto medesimo con nota del 7 maggio 2010 - di aver gestito il mandato telematico contenente l’ordine di bonifico in conformità alle disposizioni impartite dall’INPDAP il 25 maggio 2009, desumibili dal flusso informatico con cui l’Ente fissava al 23 giugno 2009 la valuta da attribuire alle singole operazioni componenti il mandato, tra le quali quella del ricorrente. In data 9 luglio 2009, sempre su indicazione dell’Ente, la banca rettificava la citata valuta anticipandola dal 23 al 3 giugno 2009, “a valere su tutte le operazioni del flusso”. Respingendo pertanto l’accusa di avere compiuto una “discriminazione bancaria” fra i propri correntisti e quelli di altri intermediari, la resistente rappresentava altresì che, accreditando il bonifico in data 22 giugno 2009 con valuta 23, la rettifica operata potesse avvenire per tutti i clienti solo a partire da tale data. Sulla base di tali assunti e, dunque, in quanto priva di competenza, la banca contestava la pretesa avanzata dal ricorrente nel reclamo dell’11 luglio 2009 indicando l’Istituto erogante quale unico legittimo destinatario della stessa.

Il 27 settembre 2010 il ricorrente trasmetteva una replica alle controdeduzioni della banca resistente nella quale, sulla base delle doglianze contenute nel ricorso, deduceva altresì:

- l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla banca, in quanto la convenzione con l’INPDAP rendeva la medesima pienamente legittimata e responsabile dell’esecuzione delle disposizioni impartite dall’Ente stesso;
- di non aver mai ricevuto la lettera che l’ufficio tesoreria dell’intermediario gli avrebbe indirizzato il 7 maggio 2010;
- che per la rettifica di valuta, sebbene per tutti portata al 3 giugno 2009, “egli aveva dovuto attendere più di un mese a causa di impossibilità informatica” mentre era stata “immediata” per i correntisti della resistente;
- di aver trasmesso contestualmente alla banca e all’INPDAP sia il reclamo dell’11/07/2009 sia il ricorso all’ABF.

Il ricorrente trasmetteva un’ulteriore nota il 1° ottobre 2010 precisando che il “mancato tempestivo accredito dell’importo finanziato comportava ritardi su pagamenti in scadenza tra il 1° e il 23 giugno 2009 con conseguente addebito di penali”; in particolare:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- imposte su immobile estero, pari a euro 3.814,00 con scadenza 15 giugno 2009, pagate il 24 settembre 2009 per euro 4.321,00;
- bonifici, per 1.909,56 euro effettuati il 15/06/2009 e il 22/06/2009;
- altri pagamenti effettuati in ritardo dopo il 23/06/2009 per 7.633,22 euro.

DIRITTO

L'intermediario deduce di non aver mai avuto rapporti contrattuali con il ricorrente e che quest'ultimo, pertanto, non può essere considerato come suo "cliente" e in quanto tale, abilitato ad accedere al presente sistema di risoluzione delle controversie.

Il rilievo è infondato. E' stato chiarito, infatti, che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto o di una determinata cerchia di soggetti (Cass. S.U., 26 giugno 2007, n. 14712). Da tali premesse, è stata ricavata la natura "contrattuale" della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), che abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole che ne disciplinano la circolazione e il pagamento nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: quindi, non solo nei confronti del prenditore che abbia negoziato il titolo, ma anche verso colui che abbia apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, e colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzato la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca (Cass. n. 14712/07, *cit.*). A non diverse conclusioni deve giungersi, ad avviso del Collegio, in tema di esecuzione di mandati di pagamento e deve conseguentemente ritenersi che della loro non esatta o non corretta esecuzione l'incaricato risponda, a titolo contrattuale non solo nei confronti del mandante, ma anche verso il soggetto cui il pagamento deve essere effettuato. Non vi è quindi dubbio che il ricorrente debba essere ritenuto, a tutti gli effetti, "cliente" dell'intermediario.



Il ricorrente lamenta il ritardo con cui l'intermediario convenuto ha accreditato la somma finanziata dall'Istituto previdenziale sul conto corrente acceso presso altro intermediario, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la non tempestiva disponibilità dei fondi; la banca resistente ha agito sulla base di una convenzione di Tesoreria e Cassa con l'Ente erogante e in esecuzione di un preciso mandato di pagamento.

L'individuazione di una eventuale responsabilità della banca si basa innanzitutto sulla verifica della corretta e diligente esecuzione di tale mandato. L'attività della convenuta si pone infatti come parte necessaria di una complessiva operazione di finanziamento; in capo alla medesima sussistono obblighi di diligenza e di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione e, pertanto, non solo dell'Ente erogante che vuole ottenere l'effetto liberatorio della propria prestazione, ma anche del ricorrente che vuole realizzare la disponibilità della somma finanziata.

Il ricorrente fonda le sue pretese sul disposto dell'articolo 6 della citata convenzione, il quale disciplina le modalità di estinzione dei mandati prevedendo che *gli ordinativi di pagamento, sia con supporto cartaceo che con supporto magnetico, debbano essere evasi entro i due giorni lavorativi successivi a quello della consegna* (del mandato), che nel caso che qui occupa è avvenuta lunedì 26 maggio 2009. Tuttavia, nella specie, l'Ente previdenziale ha espressamente ordinato alla banca mandataria la postergazione della valuta al 23 giugno 2009. Le norme generali sul mandato stabiliscono che il mandatario non possa eccedere i limiti del mandato o, salvo il ricorrere di circostanze ignote al mandante, discostarsi dalle istruzioni ricevute (artt. 1710 ss. del cod. civ.). In linea con tale normativa, il pagamento effettuato dalla banca resistente risulta conforme alle disposizioni impartite dall'Istituto.

Sotto il profilo del *quantum*, sebbene assorbito da quello relativo all'*an* della responsabilità, per completezza espositiva si rileva quanto segue. Il supposto danno patrimoniale è carente di un adeguato suffragio probatorio né risulta dimostrato il nesso di causalità con i comportamenti lamentati. Il ricorrente, nelle precisazioni integrative fornite, si duole di aver effettuato in ritardo taluni pagamenti. Invero lo scarto temporale intercorrente tra valuta di accredito ed esborsi appare di trascurabile entità; inoltre, risulta che il pagamento di *"imposte su immobile estero"*, con scadenza 15 giugno 2009, sia avvenuto il 24 settembre



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2009, ben oltre la messa a disposizione dei fondi da parte della banca (3 giugno), quindi con un ritardo non imputabile alla stessa.

Quanto al danno non patrimoniale, si richiama la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008 che condiziona la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto della persona – nei casi in cui tale risarcibilità non sia espressamente prevista dalla legge – alla sussistenza di tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse leso sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi. Nella fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni fattuali fornite dal ricorrente, non sussiste alcuna delle circostanze citate.

Il Collegio, pertanto, respinge il ricorso.

Tuttavia, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 4, comma 1, delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, si rappresenta alla banca resistente l'esigenza di assicurare ai propri clienti concreta ed effettiva parità di trattamento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE